m_pi.AOOUSPCH-PE.REGISTRO
UFFICIALE.U.0037480.13-11-2026.h.10:43

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio *IV* – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara

Oggetto: Individuazione del destinatario dell'incarico per la copertura di posto disponibile ma non vacante, profilo funzionario E.Q.- DSGA fino al 16.12.2026 – provincia di CHIETI presso il Convitto Nazionale "G.B.VICO" Chieti – CHVC010004

IL DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e in particolare gli articoli 60 e seguenti in materia di incompatibilità e l'articolo 65, ai sensi del quale gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salve le eccezioni stabilite da leggi speciali;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'articolo 5, comma 2, l'articolo 53, comma 1, che fa salva per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del D.P.R. n. 3/1957, e l'articolo 63;

VISTO l'articolo 57 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021, del 18 gennaio 2024;
VISTO l'articolo 47, comma 1, del medesimo CCNL del 18 gennaio 2024, ai sensi del quale «Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell'ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede»;

VISTO l'articolo 70, comma 1, del medesimo CCNL, ai sensi del quale «Il personale ATA in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell'ambito del settore scuola, contratti a tempo determinato, su posto intero di Area superiore o – a parità di Area – di diverso profilo professionale o relativo alle categorie di cui all'art. 33, comma 2 (Categorie professionali), di durata non inferiore al 30 giugno o ad un anno scolastico (31 agosto), mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede»;

VISTO l'articolo 18, commi 1 e 3, del CCNL del comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007, tuttora applicabile in quanto non disapplicato dai successivi contratti collettivi, che disciplina rispettivamente l'aspettativa per motivi di famiglia o personali e l'aspettativa «per realizzare l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova»;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e Ricerca Periodo 2022-2024 del 23 dicembre 2025;
VISTO l'articolo 14 dell'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2025/26, 2026/27 e 2027/28, del 10 luglio 2026;
VISTI gli artt. 16 e 17 dell'ipotesi di Contratto Collettivo Regionale Integrativo concernente i criteri per le utilizzazioni del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2025/26, 2026/27, 2027/28, del 15 luglio 2026;
VISTO il comma 2 dell'art. 16 sopra richiamato, ai sensi del quale "nel caso in cui il titolare di

incarico DSGA sia assente dall'inizio e per l'intero anno scolastico (fino al 31 agosto) o per un periodo continuativo superiore a tre mesi, l'Ambito Territoriale conferisce l'incarico di DSGA al Funzionario secondo l'ordine di priorità previsto dall'art. 17";

VISTO l'art. 17, comma 1, lettera b1) dell'ipotesi di Contratto Collettivo Regionale Integrativo il quale prevede che "sui posti disponibili e non vacanti l'Ambito Territoriale conferisce l'incarico ad altro Funzionario titolare di incarico di DSGA, laddove non siano presenti funzionari privi di incarico di D.S.G.A., che abbia manifestato disponibilità dell'incarico ad interim". In tale fattispecie si applicano le disposizioni dettate dall'art. 57 C.C.N.L. secondo l'ordine di priorità ivi stabilito e sulla base dei criteri definiti dal D.M. n.132 del 04 luglio 2024;

CONSIDERATO che l'art. 17 del sopra richiamato CCRI prevede che le procedure per l'individuazione dei destinatari degli incarichi sono esperite, nell'ordine, a livello provinciale, regionale, nazionale;

VISTA la nota del Ministero dell'istruzione e del merito – Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 115135 del 25 luglio 2024, recante istruzioni in materia di supplenze, che richiama i limiti posti dagli artt. 47 e 70 del CCNL 18 gennaio 2024 alla partecipazione del personale di ruolo alle procedure di conferimento di incarichi a tempo determinato e ribadisce che i servizi nei diversi profili possono essere prestati nello stesso anno scolastico purché non svolti in contemporaneità, nonché le successive note annuali di analogo contenuto;

VISTA la nota della Dirigente Scolastica ns prot. 34933 del 26.10.2026 da cui si evince una assenza del DSGA, senza soluzione di continuità, superiore complessivamente ai 3 mesi;

CONSIDERATA la necessità di coprire un posto disponibile e non vacante di Funzionario EQ (D.S.G.A.), sino al 16.12.2026 presso il Convitto Nazionale "G.B.VICO" Chieti – CHVC010004;

TENUTO CONTO che la presenza di un Funzionario EQ (D.S.G.A.) in ciascuna scuola è condizione indispensabile per l'adozione di tutti gli atti amministrativo-contabili, per la regolare erogazione del servizio scolastico, nonché per la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTI il proprio avviso di interpello per il suddetto posto disponibile pubblicato prot.n. 35107 del 26.10.2026 e la relativa graduatoria provvisoria pubblicato prot.n. 36201 del 3.11.2026;

PRESO ATTO che non sono pervenuti reclami;

CONSIDERATO che per le fasi I, II, III e IV non sono pervenute istanze utili e che, pertanto, nel rispetto dell'ordine di priorità stabilito dall'art. 14 del CCNI e dagli artt. 16 e 17 del CCRI, l'incarico deve essere conferito attingendo alla V fase;

ACCERTATO che la candidata collocata al primo posto della V fase possiede i requisiti richiesti per l'inserimento nella medesima fase, essendo inclusa nella graduatoria di merito della Regione Abruzzo del concorso indetto con DDG n. 3122 del 12 dicembre 2024 e non essendo ancora stata immessa in ruolo nel profilo di D.S.G.A., e che, pertanto, la sua posizione deve essere confermata nella graduatoria definitiva, non sussistendo alcuna causa di esclusione prevista dall'avviso di interpello o dalle disposizioni contrattuali richiamate;

ACCERTATO altresì che la medesima candidata è titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con questa Amministrazione nel profilo di personale educativo;

CONSIDERATO che il conferimento dell'incarico comporta la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, con termine al

16.12.2026, e che, in forza del divieto di cumulo di impieghi pubblici sancito dall'art. 65 del D.P.R. n. 3/1957 e fatto salvo dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, la costituzione di tale rapporto da parte di un dipendente di ruolo presuppone che il rapporto a tempo indeterminato sia sospeso sulla base di un titolo giuridico espressamente previsto dalla legge o dal contratto collettivo, ovvero che lo stesso cessi;

CONSIDERATO che l'art. 47 del CCNL 18 gennaio 2024 consente al personale docente di ruolo di accettare rapporti a tempo determinato conservando la titolarità esclusivamente su posti di insegnamento in diverso ordine o grado, tipologia di posto o classe di concorso e per una durata non inferiore all'anno scolastico o al 30 giugno, e che l'incarico in questione, anche a voler ritenere la disposizione riferibile al personale educativo, non rientra in tale previsione né sotto il profilo oggettivo, trattandosi di un profilo dell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione estraneo all'insegnamento, né sotto il profilo temporale, avendo durata inferiore a quella minima contrattualmente stabilita;

CONSIDERATO che l'art. 70 del medesimo CCNL si riferisce esclusivamente al personale ATA di ruolo e, in ogni caso, a contratti di durata non inferiore al 30 giugno, e non è pertanto applicabile alla fattispecie né sotto il profilo soggettivo né sotto quello temporale;

CONSIDERATO che gli artt. 47 e 70 costituiscono la disciplina speciale con la quale le parti negoziali hanno individuato i casi in cui, nell'ambito del settore scuola, il personale di ruolo può costituire rapporti a tempo determinato conservando il posto, e che tali disposizioni, in quanto derogatorie rispetto al divieto generale di cumulo, sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di applicazione analogica a fattispecie da esse non previste;

CONSIDERATO che non è utilmente invocabile l'aspettativa di cui all'art. 18, comma 3, del CCNL 29 novembre 2007, in quanto: a) il CCNL 18 gennaio 2024 ha abrogato gli artt. 36 e 59 del CCNL 29 novembre 2007 e ha dettato, con gli artt. 47 e 70, una disciplina nuova e specifica dei rapporti a tempo determinato che il personale di ruolo può costituire nell'ambito del settore scuola conservando il posto, delimitandone puntualmente i profili e la durata minima; b) secondo il canone dell'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali, che si interpretano le une per mezzo delle altre (art. 1363 c.c.), una disposizione generale e anteriore non può essere letta in modo da consentire ciò che la disciplina speciale e successiva, dettata per la medesima materia, ha espressamente circoscritto, poiché in tal caso i limiti di profilo e di durata posti dagli artt. 47 e 70 resterebbero privi di qualsiasi effetto utile; c) l'aspettativa per diversa attività lavorativa sospende il rapporto per consentire al dipendente di prestare un'attività diversa da quella resa in favore della propria amministrazione, mentre nella fattispecie il nuovo rapporto verrebbe costituito con la medesima Amministrazione scolastica, ipotesi per la quale le parti negoziali hanno predisposto lo specifico strumento degli artt. 47 e 70; d) la stessa Amministrazione centrale, con la citata nota DGPER prot. n. 115135 del 25 luglio 2024, ha precisato che il personale scolastico di ruolo può partecipare alle procedure di conferimento di incarichi a tempo determinato «nei limiti previsti dagli articoli 47 e 70» del CCNL 18 gennaio 2024, così riconducendo la costituzione di siffatti rapporti alla disciplina di tali disposizioni;

CONSIDERATO che neppure l'aspettativa per motivi di famiglia o personali di cui all'art. 18, comma 1, del CCNL 29 novembre 2007 e agli artt. 69 e 70 del D.P.R. n. 3/1957 costituisce titolo

idoneo, trattandosi di istituto discrezionale preordinato al soddisfacimento di esigenze personali o familiari e non alla costituzione di un ulteriore rapporto d'impiego con la medesima Amministrazione;

CONSIDERATO che questo Ufficio, nell'esercizio dei poteri del privato datore di lavoro di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, è tenuto ad agire secondo correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) e non può procedere alla costituzione di un rapporto di lavoro in contrasto con norme imperative, quale il divieto di cumulo di impieghi pubblici;

RITENUTO pertanto, che sussista un impedimento giuridico alla stipula del contratto con la candidata collocata al primo posto della V fase; che tale impedimento attiene esclusivamente alla fase di costituzione del rapporto e non incide sul possesso dei requisiti di partecipazione né sulla legittimità della collocazione in graduatoria; e che, al fine di assicurare senza soluzione di continuità la presenza del Funzionario EQ (D.S.G.A.) presso l'istituzione educativa, occorre procedere allo scorrimento in favore della candidata utilmente collocata nella posizione successiva;

RITENUTO che la conferma della posizione dell'interessata nella graduatoria definitiva lascia impregiudicati i diritti alla stessa derivanti dall'inserimento nella graduatoria di merito del concorso indetto con DDG n. 3122/2024, sui quali il presente provvedimento non produce alcun effetto;

CONSIDERATE altresì le rinunce della candidata MANCINELLI Antonella, acquisita al prot. n n. 36655 del 9.11.2026 e della candidata FRAGASSI Silvia acquisita al prot. n. 37098 del 11.11.2026 collocate nella V fase della graduatoria definitiva ripubblicata in data 11.11.2026 con prot.n.37190;

ACQUISITE le manifestazioni di disponibilità o indisponibilità dei candidati collocati nella VI fase residuale della suddetta graduatoria definitiva;

ACQUISITA altresì con prot.n.37409 del 13.11.2026, la manifestazione di indisponibilità all'accettazione dell'incarico di cui trattasi della candidata TANO Katia, posizionata al primo posto della VI fase residuale;

DISPONE

Art. 1 – Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, è individuata quale destinataria dell'incarico di Funzionario EQ (D.S.G.A.) presso il Convitto Nazionale "G.B.VICO" Chieti – CHVC010004, sino al 16.12.2026, la sig.ra **FERRANTE Barbara**, collocata al n. 2 della VI fase residuale che prenderà servizio entro il 16.11.2026 fino al 16.12.2026, con l'avviso che la mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, sarà considerata quale rinuncia alla nomina.

Art. 2- L'individuazione è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e, ove l'interessato sia titolare di altro rapporto di impiego, l'indicazione del titolo giuridico che ne consente la sospensione. In caso di mancata accettazione, di rinuncia o di

accertata insussistenza dei presupposti per la stipula, si procede allo scorrimento in favore del candidato collocato nella posizione successiva.

Art. 3 – La Dirigente scolastica del Convitto Nazionale "G.B.VICO" provvede, previa verifica delle dichiarazioni rese, alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato con il destinatario individuato, con termine al 16.12.2026, fatta salva la cessazione anticipata in caso di rientro in servizio del titolare e fatte salve le ulteriori determinazioni di questo Ufficio in caso di prosecuzione dell'assenza.

Art. 4 – Il presente provvedimento è notificato ai candidati interessati e trasmesso alla Dirigente scolastica del Convitto Nazionale "G.B.VICO". Esso è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-ter del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 5 – Avverso il presente provvedimento, adottato nell'esercizio dei poteri del privato datore di lavoro, è esperibile ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, previo eventuale tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c.

IL DIRIGENTE
Leonardo Iacobucci
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.

Firmato Digitalmente da/Signed by:
LEONARDO IACOBUCCI
In Data/On Date:
venerdì 13 novembre 2026 10:25:02